

- 2 – riformare la sentenza laddove nega al comportamento complessivo di Adriatica, a seguito della riunione del 24 novembre 1993, valore di dissociazione valida ai fini dell'esonero dalla responsabilità per i comportamenti collusivi in essa decisi;
- 3 – come conseguenza dell'accoglimento del motivo di cui sub 2, riformare la sentenza laddove essa conferma la durata dell'illecito commesso da Adriatica, riducendo il periodo di infrazione ascrittole;
- 4 – come conseguenza dell'accoglimento del motivo di cui sub 1, ridurre la sanzione stabilita a carico di Adriatica dal Tribunale;
- 5 – come conseguenza dell'accoglimento dei motivi di cui sub 1, 2 e 3, ridurre la sanzione comminata ad Adriatica in ragione della minore gravità e più breve durata dell'illecito da essa commesso;
- 6 – in subordine, ed anche indipendentemente dall'accoglimento degli altri motivi, riformare la sentenza laddove il Tribunale erroneamente quantifica la riduzione dell'ammenda da concedere ad Adriatica, riducendola ulteriormente;
- 7 – condannare la Commissione al pagamento delle spese del procedimento, in prima ed ultima istanza.

Motivi e principali argomenti:

- Violazione dell'articolo 81 del Trattato e falsa applicazione di legge per quanto attiene alla mancata valutazione delle conseguenze, relativamente ad Adriatica, dell'erronea definizione data dalla Commissione al mercato rilevante;
- Violazione dell'articolo 81 del Trattato e falsa applicazione di legge nel valutare l'esistenza degli estremi per la dissociazione di Adriatica dall'illecito;
- Violazione dell'articolo 81 del Trattato e dell'articolo 19 del regolamento 4056/86 ⁽¹⁾ nel determinare la durata e la gravità dell'infrazione imputabile ad Adriatica;
- In subordine, violazione dell'articolo 81 del Trattato e dell'articolo 19 del regolamento 4056/86 e difetto di motivazione nel determinare l'ammenda da infliggere ad Adriatica.

⁽¹⁾ GU L 378 del 31/12/1986, p. 4.

Ricorso della società «MARLINES SA» contro la sentenza pronunciata l'11 dicembre 2003 dal Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Quinta Sezione) nella causa T-56/99, «MARLINES SA» contro Commissione, proposto il 3 marzo 2004

(causa C-112/04 P)

(2004/C 106/48)

Il 3 marzo 2004 la società «MARLINES SA», rappresentata dal sig. Dimitrios Papatheofanos e dalla sig.ra Adamantia Anagnostou, avvocati in Atene, ha proposto dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee, un ricorso contro la sentenza pronunciata l'11 dicembre 2003 dal Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Quinta Sezione) nella causa T-56/99, «MARLINES SA» contro Commissione.

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

- accogliere il presente ricorso
- annullare la decisione impugnata
- adottare le opportune disposizioni di diritto
- condannare la Commissione alle spese di entrambi i gradi del giudizio.

Motivi e principali argomenti:

1. Violazione dell'obbligo di motivazione.
2. Violazione dei principi della logica e degli insegnamenti che si ricavano dall'esperienza comune.
3. Rigetto immotivato (oppure tacito) della richiesta della ricorrente relativa all'audizione di testimoni.

Ricorso presentato il 3 marzo 2004 dalla Technische Unie BV contro la sentenza del Tribunale di primo grado, (Prima Sezione) 16 dicembre 2002, cause riunite T-5/00 e T-6/00, tra, da un lato, la Nederlandse Federatieve Vereniging voor de Groothandel op Elektrotechnisch Gebied e la Technische Unie BV e, d'altro lato, la Commissione delle Comunità europee, sostenuta dalla CEF City Electrical Factors BV e dalla CEF Holding Ltd.

(Causa C-113/04 P)

(2004/C 106/49)

Il 3 marzo 2004 dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee è stato presentato un ricorso della Technische Unie BV rappresentata dal sig. P.V.F. Bos e dalla sig.ra Mr. C. Hubert, advocaten, contro la sentenza del Tribunale di primo grado, (Prima Sezione), cause riunite T-5/00 e T-6/00, tra, da un lato, la Nederlandse Federatieve Vereniging voor de Groothandel op Elektrotechnisch Gebied e la Technische Unie BV e, d'altro lato, la Commissione delle Comunità europee sostenuta dalla CEF City Electrical Factors BV e dalla CEF Holding Ltd.

La ricorrente concludere che la Corte voglia:

- 1) annullare la sentenza emanata il 16 dicembre 2003 dal Tribunale di primo grado delle Comunità europee nelle cause riunite T-5/00 e T-6/00, almeno nella causa T-6/00, e in ottemperanza del petitum sub 2), definire essa stessa la causa, ovvero in subordine, rinviarla al Tribunale di primo grado per un'ulteriore pronuncia;
- 2) annullare integralmente o parzialmente la decisione della Commissione delle Comunità europee 26 ottobre 1999, o almeno, statuendo ex novo, decidere una consistente riduzione dell'ammenda irrogata alla Technische Unie BV;
- 3) condannare la Commissione europea a tutte le spese del procedimento, comprese quelle sostenute per il procedimento dinanzi al Tribunale di primo grado.

Motivi e principali argomenti:

In primo luogo, il Tribunale ha violato il diritto comunitario e/o la Convenzione europea dei diritti dell'uomo, o per lo meno ha motivato l'uno all'altro incomprensibilmente, nel giudicare che il superamento del termine ragionevole non può giustificare l'annullamento della decisione della Commissione ovvero una consistente riduzione dell'ammenda.

In secondo luogo, il Tribunale ha violato il diritto comunitario in quanto sussiste un'intrinseca contraddittorietà e pertanto un vizio di motivazione con riferimento alla maniera ambigua in cui attribuisce valore al momento in cui è stata emanata la lettera di diffida.

In terzo luogo il Tribunale ha commesso un errore di diritto, o almeno ha motivato tutto ciò incomprensibilmente, giudicando che la Commissione ha potuto a giusto titolo considerare la Technische Unie BV responsabile per le infrazioni menzionate agli artt. 1 e 2 della decisione.

In quarto luogo il Tribunale ha commesso un errore di diritto, ovvero ha fornito una motivazione viziata di tutto ciò, nel considerare le infrazioni constatate agli artt. 1 e 2 della decisione d'aprile ciascuna come infrazione (continuata) nel corso dei periodi presi in considerazione e successivamente nel prendere a riferimento, ai fini della durata dell'infrazione constatata all'art. 3 della decisione, gli stessi periodi che attengono alle infrazioni supra menzionate.

In quinto luogo, il Tribunale ha commesso un errore di diritto, nel non accordare un'ulteriore riduzione dell'ammenda, malgrado l'errata valutazione della durata delle infrazioni e la violazione del principio del termine ragionevole, ovvero non ha motivato a sufficienza tutto ciò.

**Ricorso della Commissione delle Comunità europee
contro la Repubblica federale di Germania, proposto il 3
marzo 2004**

(Causa C-114/04)

(2004/C 106/50)

Il 3 marzo 2004 la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. Dr. Bernhard Schima, membro del servizio giuridico della Commissione, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto, dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee, un ricorso contro la Repubblica federale di Germania.

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

1. dichiarare che la Repubblica federale di Germania, non avendo accordato agli importatori paralleli, in occasione della revoca dell'autorizzazione di un prodotto di riferimento fitosanitario, un adeguato periodo transitorio per la liquidazione delle loro giacenze di magazzino, è venuta meno agli obblighi incombenti ex art. 28 CE;
2. condannare la Repubblica federale di Germania alle spese.

Motivi e principali argomenti

La Commissione è del parere che la misura adottata dall'Istituto biologico federale non corrisponda al principio della libera circolazione delle merci quale risulta dagli artt. 2830 CE e dalla giurisprudenza pronunciata al riguardo.

L'avvenuta revoca dell'autorizzazione del prodotto di riferimento senza accordare un periodo di liquidazione delle giacenze di magazzino di cui dispongono gli importatori paralleli, con la conseguenza che i prodotti parallelamente importati perdono qualsiasi capacità di essere commercializzati, costituirebbe un ostacolo alla libera circolazione delle merci ai sensi della giurisprudenza della Corte e sarebbe quindi in linea di principio in contrasto con l'art. 28 CE.

Un importatore parallelo è costretto ad acquistare all'estero rilevanti quantitativi del prodotto in questione, al fine di offrire il prodotto sul mercato dello Stato importatore ad un prezzo concorrenziale e poter soddisfare gli ordini dei suoi clienti. Per tale motivo è inevitabile che l'importatore parallelo disponga di determinate giacenze di magazzino. L'automatico venir meno della possibilità di vendere tali giacenze dopo la revoca dell'autorizzazione del prodotto di riferimento sarebbe senza dubbio assimilabile ad una restrizione all'importazione.

Un siffatto ostacolo commerciale all'importazione parallela di prodotti fitosanitari non sarebbe giustificata giacché la revoca dell'autorizzazione non poggerebbe sui motivi menzionati all'art. 30 CE, in particolare la sanità pubblica.